

Codice A1618A

D.D. 1 marzo 2024, n. 115

Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 - 2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". Az. 1 - Pioppicoltura. Bando 2020 - Procedimento n. 20201219589 Decadenza della domanda di sostegno e revoca del contributo concesso.



ATTO DD 115/A1618A/2024

DEL 01/03/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 - 2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". Az. 1 - Pioppicoltura. Bando 2020 - Procedimento n. 20201219589
Decadenza della domanda di sostegno e revoca del contributo concesso

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato nella sua prima versione con Decisione della Commissione Europea C (2015) 7456 del 28.10.2015 e recepito con D.G.R n. 29-2396 del 9.11.2015;

Visti i Decreti ministeriali emanati in attuazione del Regolamento 640/2014, art.35 in tema di violazioni degli impegni a calcolo delle riduzioni;

Visto il Manuale Arpea delle Procedure - Controllo e Sanzioni approvato con determinazione n. 155 del 03/08/2016 e sue successive revisioni;

Viste le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, come integrata nella seduta del 5 novembre 2020;

Vista la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" in attuazione di quanto disposto con l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la versione vigente del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2020) 3858 del 5/6/2020 e recepita con DGR n. 20-1505 del 12.06.2020;

Vista la DGR n. 1-1569 del 26 giugno 2020, la quale ha approvato gli indirizzi e i criteri per l'attuazione del bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, demandando al Settore A1614A Foreste il compito di predisporre ed approvare il bando;

Vista la Determinazione dirigenziale del Settore Foreste n. 491 del 29/07/2021, che ha approvato modifiche ed integrazioni alle succitate Norme di attuazione, fissando al 30.04.2023 il nuovo termine per la presentazione delle domande di pagamento del contributo alle spese di realizzazione degli impianti in attuazione del bando 2020;

Vista inoltre la DD del Settore Foreste n. 305 del 28/04/2023, che ha modificato il termine per la realizzazione e rendicontazione dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel bando, fissando come termine ultimo il 31 maggio 2023;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevedendo la proroga del periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022 e quindi la possibilità di prolungare il periodo di realizzazione e rendicontazione degli interventi previsti dai PSR;

Vista la domanda Procedimento numero: 20201219589 prot. 169424-SIAP presentata in data 29/09/2020 da Dani Emanuele (Cuaa DNAMNL69M25E202F / P.IVA 01480980067) il cui esito positivo dell'istruttoria ai fini dell'ammissibilità è stato comunicato con PEC prot. 205784-SIAP in data 01/10/2021;

Visti il Progetto definitivo presentato in data 04/03/2021 prot. 4149E-SIAP e l'esito positivo dell'istruttoria della domanda di sostegno ai fini della ammissione a finanziamento, comunicato via PEC prot. 210101-SIAP in data 01/10/2021;

Vista la domanda di pagamento di saldo trasmessa tramite portale SIAP prot. 5483E-SIAP in data 31/05/2023;

Viste le risultanze del verbale di istruttoria della domanda di pagamento di saldo;

Vista la "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale della domanda di pagamento di saldo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 17 della legge regionale 14/2014", inviata via PEC prot. 330720-SIAP in data 06/12/2023, in cui sono esplicitati i motivi ostativi che, in relazione a quanto previsto dal bando, non consentono l'accoglimento totale della domanda, così come di seguito dettagliati:

in sede di sopralluogo si è rilevato il mancato rispetto di alcuni impegni essenziali che comportano la decadenza totale del contributo ed in particolare:

- per gli impianti della azione 1 il mantenimento, anche nella sostituzione delle fallanze, delle percentuali minime di cloni MSA indicate al par. 8.1 per la azione 1 pioppicoltura;
- è stata inoltre riscontrata sul campo una percentuale di attecchimento inferiore al 70% e, verificato che non sussistono le cause di forza maggiore di cui al par. 19.3, questo elemento conferma la decadenza totale del contributo, ai sensi del par 16.1 - Accertamento dei lavori dell'All. A Norme di Attuazione al Bando 2020;

Considerato che non sono pervenute osservazioni, entro il termine indicato, da parte del proponente;

Ritenuto pertanto di dover procedere al rigetto della domanda di sostegno come previsto dal PSR, dal Bando e dalla Domanda sottoscritta dal proponente, comportando inoltre la decadenza dell'intera domanda di sostegno;

Visto l'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevede la pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli articoli 17 e 18 della L.r. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- vista la L.r. 7/2001;
- vista la L. 241/90;

determina

- di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di dare atto della decadenza della domanda di sostegno per le motivazioni indicate in premessa e, conseguentemente, di disporre la revoca del contributo concesso.

La presente Determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo